

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
- ★ **Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo** 1
 - Regolamento (CE) n. 2005/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
 - Regolamento (CE) n. 2006/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 130ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 7
 - Regolamento (CE) n. 2007/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 130ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 9
 - Regolamento (CE) n. 2008/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarantanovesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999 11
 - Regolamento (CE) n. 2009/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 302ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 12
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2010/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli** 13
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2011/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 15

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

★ Regolamento (CE) n. 2012/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che rettifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento	19
Regolamento (CE) n. 2013/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e uve da tavola)	22
Regolamento (CE) n. 2014/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, relativo al rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (mele) ...	24
Regolamento (CE) n. 2015/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	26
Regolamento (CE) n. 2016/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003	28
Regolamento (CE) n. 2017/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003	29
Regolamento (CE) n. 2018/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003	30
Regolamento (CE) n. 2019/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003	31
Regolamento (CE) n. 2020/2003 della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Banca centrale europea

2003/797/CE:

★ Decisione della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (BCE/2003/14)	35
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2004/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 novembre 2003
relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 191 del trattato stabilisce che i partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
- (2) È opportuno fissare una serie di norme di base, in forma di statuto, per i partiti politici a livello europeo, in particolare in relazione al loro finanziamento. L'esperienza acquisita nell'applicare il presente regolamento dovrebbe dimostrare in quale misura tale statuto debba o non debba essere integrato da altre regole.
- (3) La pratica indica che i membri di un partito politico a livello europeo saranno o cittadini raggruppati come partito politico, oppure partiti politici che formano un'alleanza. È pertanto opportuno precisare le nozioni di «partito politico» e di «alleanza di partiti politici» che saranno utilizzate ai fini del presente regolamento.
- (4) Per poter identificare un «partito politico a livello europeo», è importante stabilire talune condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici a livello europeo rispettino i principi sui quali l'Unione europea è fondata, che sono ripresi dai trattati e riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (5) Occorre prevedere la procedura da seguire da parte dei partiti politici a livello europeo che desiderino ottenere un finanziamento in applicazione del presente regolamento.
- (6) Occorre inoltre prevedere una verifica regolare delle condizioni che consentono di identificare un partito politico a livello europeo.

(7) I partiti politici a livello europeo che abbiano ricevuto un finanziamento in applicazione del presente regolamento dovrebbero sottostare agli obblighi che garantiscono la trasparenza delle fonti di finanziamento.

(8) In conformità della dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza, il finanziamento attribuito a norma del presente regolamento non dovrebbe essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale. Nella medesima dichiarazione è previsto che le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo dovrebbero essere applicate, su una stessa base, a tutte le forze politiche europee rappresentate in seno al Parlamento europeo.

(9) È opportuno definire la natura delle spese alle quali può applicarsi un finanziamento a norma del presente regolamento.

(10) Gli stanziamenti destinati al finanziamento previsto dal presente regolamento dovrebbero essere stabiliti nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

(11) È necessario assicurare la massima trasparenza e il controllo finanziario dei partiti politici a livello europeo che ricevono finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

(12) È opportuno prevedere un criterio di ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno, tenendo conto sia del numero di beneficiari, sia del numero di eletti al Parlamento europeo.

(13) L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo dovrà fornire ai partiti politici a livello europeo dovrebbe essere basata sul principio della parità di trattamento.

(14) L'applicazione del presente regolamento e le attività finanziate dovrebbero essere analizzate in una relazione del Parlamento europeo, che dovrebbe essere pubblicata.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2003.

- (15) Il controllo giurisdizionale per il quale è competente la Corte di giustizia è un elemento che concorre alla corretta applicazione del presente regolamento.
- (16) Per facilitare la transizione verso le nuove regole è opportuno differire l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento fino alla costituzione del Parlamento europeo che farà seguito alle elezioni previste nel mese di giugno del 2004,

- d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «partito politico»: un'associazione di cittadini:
 - che persegue obiettivi politici, e
 - che è riconosciuta o istituita in conformità dell'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;
- 2) «alleanza di partiti politici»: la cooperazione strutturata tra almeno due partiti politici;
- 3) «partito politico a livello europeo»: un partito politico o un'alleanza di partiti politici che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Condizioni

Un partito politico a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

- a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;
- b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto;

Articolo 4

Domanda di finanziamento

1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico a livello europeo presenta ogni anno una domanda al Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi ed autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti.

2. La prima domanda è corredata dei documenti seguenti:
 - a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3;
 - b) un programma politico che espone gli obiettivi del partito politico a livello europeo;
 - c) uno statuto che definisca segnatamente gli organi responsabili della gestione politica e finanziaria, e gli organismi o le persone fisiche che detengono, in ciascuno degli Stati membri interessati, il potere di rappresentanza legale, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione o la cessione di beni mobili e immobili e la capacità di stare in giudizio.
3. Ogni modifica riguardante i documenti di cui al paragrafo 2, in particolare un programma politico o uno statuto che siano già stati presentati, è notificata al Parlamento europeo entro due mesi. In caso di mancata notifica, il finanziamento è sospeso.

Articolo 5

Verifica

1. Il Parlamento europeo verifica regolarmente se i partiti politici a livello europeo continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b).
2. Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 3, lettera c), su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici in seno al Parlamento europeo, il Parlamento europeo verifica, a maggioranza dei suoi membri, che tale condizione continui ad essere soddisfatta da un partito politico a livello europeo.

Prima di effettuare tale verifica, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico a livello europeo in questione e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

Tale comitato è costituito da tre membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano un membro ciascuno. Il Parlamento europeo provvede all'attività di segreteria e al finanziamento del comitato.

3. Se il Parlamento europeo constata che una delle condizioni di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c), non è più soddisfatta, il partito politico a livello europeo in questione, avendo di conseguenza perduto tale titolo, è escluso dal finanziamento ai sensi del presente regolamento.

Articolo 6

Obblighi collegati al finanziamento

Un partito politico a livello europeo:

- a) pubblica annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all'attivo e al passivo;
- b) dichiara le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR;
- c) non accetta:
 - le donazioni anonime,
 - le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,
 - le donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a titolo della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle regole che la disciplinano,
 - le donazioni che superano 12 000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui al terzo trattino, fatto salvo il disposto del secondo comma.

Sono ammissibili i contributi dei partiti politici membri di un partito politico a livello europeo. Essi non possono superare il 40 % del bilancio annuale di quest'ultimo.

Articolo 7

Divieto di finanziamento

Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non può essere utilizzato per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali, che restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

Articolo 8

Natura delle spese

Gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per il sostegno tecnico, le riunioni, la ricerca, le manifestazioni transfrontaliere, gli studi, l'informazione e le pubblicazioni.

Articolo 9

Esecuzione e controllo

1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo sono fissati in conformità delle procedure di bilancio ed eseguiti a norma delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (¹).

2. La valutazione dei beni mobili ed immobili e il loro ammortamento sono effettuati in conformità del regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione, del 29 dicembre 2002, relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee (²).

3. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono soggetti a controllo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione.

Il controllo è effettuato inoltre in base a una certificazione annuale ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. La certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente.

4. In seguito all'applicazione del presente regolamento, i fondi che fossero indebitamente ricevuti dai partiti politici a livello europeo dal bilancio generale dell'Unione europea sono restituiti a tale bilancio.

5. I partiti politici a livello europeo beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

Nel caso di spese impegnate dai partiti politici a livello europeo congiuntamente ai partiti politici nazionali e ad altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai partiti politici a livello europeo sono resi accessibili alla Corte dei conti.

6. Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo in quanto organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 113 del regolamento finanziario relative al carattere degressivo del finanziamento.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(²) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 75.

*Articolo 10***Ripartizione**

1. Gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente come segue tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento di cui all'articolo 4 sia stata accolta:

- a) il 15 % è ripartito in parti uguali;
- b) l'85 % è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo.

2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 75 % del bilancio di un partito politico a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

*Articolo 11***Assistenza tecnica**

Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici a livello europeo è basata sul principio della parità di trattamento. È fornita a condizioni almeno altrettanto

favorevoli di quelle riconosciute alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili e avviene in base a fatturazione e pagamento.

Il Parlamento europeo pubblica in una relazione annuale i dettagli dell'assistenza tecnica fornita a ciascun partito politico a livello europeo.

*Articolo 12***Relazione**

Entro il 15 febbraio 2006, il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

*Articolo 13***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli da 4 a 10 si applicano a decorrere dal giorno dell'apertura della prima sessione tenuta dopo le elezioni al Parlamento europeo del giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2005/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,6
	096	49,6
	204	52,5
	999	62,6
0707 00 05	052	147,8
	999	147,8
0709 90 70	052	120,2
	204	77,9
	999	99,1
0805 20 10	204	55,0
	999	55,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	75,9
	388	66,8
	464	146,8
	528	66,8
	999	89,1
0805 50 10	052	86,0
	524	60,1
	528	81,9
	600	87,7
	999	78,9
0806 10 10	052	119,4
	400	231,0
	508	326,8
	999	225,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,5
	060	36,6
	064	48,5
	096	84,1
	388	117,0
	400	94,8
	404	94,6
	720	51,5
	800	162,7
	999	83,4
0808 20 50	052	95,9
	060	52,6
	064	60,3
	720	42,9
	999	62,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 130ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la

crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 130ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 130ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B		
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori	
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	217,5	—	—
		Concentrato	214	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	126	—	—
		Concentrato	126	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 130ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la

crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 130ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 2003, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 130ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Modo di utilizzazione					
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	79	75	—	71
	Burro < 82 %	77	72	—	72
	Burro concentrato	98	91	97	89
	Crema	—	—	34	31
Cauzione di trasformazione	Burro	87	—	—	—
	Burro concentrato	108	—	107	—
	Crema	—	—	37	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2008/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarantanovesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2002 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3) È opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantanovesima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'11 novembre 2003, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| — prezzo minimo di vendita: | 198,05 EUR/100 kg, |
| — cauzione di trasformazione: | 52,00 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2009/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 302ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 302ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 97 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 107 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2010/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime
delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Le attuali disposizioni nell'ambito del regime di prefinanziamento in caso di trasformazione istituiscono un sistema di equivalenza per i prodotti di base immagazzinati alla rinfusa e i prodotti intermedi immagazzinati alla rinfusa destinati ad essere esportati dopo la trasformazione. Il regime di equivalenza può applicarsi a prodotti situati in luoghi diversi, ma anche a prodotti depositati nello stesso luogo. È vietata l'equivalenza per i prodotti che si trovano in alcune situazioni, come i prodotti in regime d'intervento destinati all'esportazione. In generale, non è consentita l'equivalenza nell'ambito del prefinanziamento per il magazzinaggio, fatte salve disposizioni specifiche settoriali che consentono il magazzinaggio alla rinfusa di determinati prodotti nello stesso silo o nello stesso luogo di magazzinaggio insieme ad altri prodotti posti sotto un regime doganale diverso. La Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 1/2003, ha messo in evidenza l'inutile complessità del sistema di equivalenza e la difficoltà delle operazioni di controllo. La Corte dei conti ha inoltre rilevato che le disposizioni in materia sono state applicate in maniera molto diversa nei vari Stati membri e anche all'interno delle diverse regioni dello stesso Stato membro. È pertanto auspicabile eliminare la possibilità di applicare l'equivalenza nel regime di prefinanziamento in caso di trasformazione.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, ha introdotto l'uso dei tassi di rendimento reali per i prodotti trasformati nel quadro del regime di prefinanziamento. Per tener conto della variabilità dei rendimenti, occorre applicare una certa flessibilità qualora il rendimento dichiarato risulti più elevato del rendimento reale.
- (3) Al fine di garantire una gestione più efficiente delle domande di pagamento delle restituzioni all'esportazione, si ritiene opportuno che gli Stati membri possano decidere che le domande vengano trasmesse solo per via elettronica.

- (4) Per semplificare la procedura amministrativa per il pagamento delle restituzioni riguardanti quantitativi ridotti, è opportuno sopprimere l'obbligo di dimostrare l'importazione nell'ambito di una domanda di documenti equivalenti per le restituzioni che ammontano ad un importo uguale o inferiore a 2 400 EUR.
- (5) Per semplificare la gestione dei fascicoli che riguardano sanzioni di entità limitata, occorre aumentare l'importo minimo per il quale gli Stati membri possono rinunciare al recupero.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003.
- (7) I comitati di gestione interessati non hanno formulato un parere entro le scadenze stabilite dai rispettivi presidenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 28 è così modificato:
- Al paragrafo 3 sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto comma.
 - I paragrafi 4 e 5 sono soppressi.
- 2) All'articolo 35, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
- «Tuttavia, se la differenza tra l'importo dovuto e l'importo versato in anticipo è dovuta a una differenza tra il tasso di rendimento dichiarato nella dichiarazione di pagamento e il tasso di rendimento ottenuto dopo la trasformazione, la maggiorazione del 15 % di cui al secondo comma non si applica se la differenza tra i due tassi di rendimento è inferiore al 2 %.
- L'articolo 51 non si applica se c'è una differenza tra il tasso di rendimento dichiarato e il tasso di rendimento ottenuto dopo la trasformazione»
- 3) L'articolo 49 è modificato come segue:
- Al paragrafo 1, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:
- «Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di restituzione vengano effettuate unicamente secondo una delle modalità di cui al secondo comma.»
- Al paragrafo 3, secondo comma, lettera a) «1 200 EUR» è sostituito da «2 400 EUR».

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

- 4) All'articolo 51, paragrafo 9, «60 EUR» è sostituito da «100 EUR».
- 5) All'articolo 52, paragrafo 3, «60 EUR» è sostituito da «100 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1 si applica ai prodotti indicati in una dichiarazione di pagamento accettata a decorrere dal 1° gennaio 2004.

L'articolo 1, paragrafo 2 si applica ai prodotti indicati in una dichiarazione di pagamento accettata a decorrere dal 1° ottobre 2003.

L'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5 si applica ai prodotti indicati in una dichiarazione di esportazione accettata a decorrere dal 1° dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2011/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2003****che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1873/2003 ⁽²⁾ della Commissione, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

- (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.
- (6) Alfa cipermetrina e Metamizolo devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (7) In attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, Fossima deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (8) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n.2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari
- 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
- 2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Alfa cipermetrina	Cipermetrina (Somma degli isomeri)	Bovini, ovini	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte (*)

(*) Devono essere osservate le ulteriori disposizioni della direttiva 98/82/CE della Commissione (GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25)

4. Agenti antinfiammatori
- 4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei
- 4.1.5. Derivati del pirazolo

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Metamizolo	4-Metilamminopirina	Bovini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Muscolo Grasso Fegato Rene»
		Suini		
		Equidi		

B. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.4. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Fossima (1)	Fossima	Polli	50 µg/kg 550 µg/kg 25 µg/kg 50 µg/kg 60 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Uova

(1) Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2005.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003**

che rettifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalla decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽³⁾, e a seguito dell'aumento dei quantitativi dei contingenti all'importazione nella Comunità, il regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione ⁽⁴⁾ ha segnatamente sostituito il punto 1 della parte I.B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/2003 ⁽⁶⁾, con effetto a decorrere dal 1° maggio 2003. In occasione di tale modifica è stata inserita una nota in calce che precisa che l'importazione nel quadro del contingente è riservata ai prodotti che non hanno beneficiato di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione in Polonia; tale nota fa erroneamente riferimento anche a prodotti non subordinati a tale condizione. Occorre pertanto sopprimere la suddetta condizione per i prodotti considerati con effetto a decorrere dal 1° maggio 2003.

(2) A seguito dell'ultima modifica, il regolamento (CE) n. 2535/2001 comprende attualmente le disposizioni d'applicazione derivanti dalla decisione 2003/465/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità e la Norvegia per quanto riguarda taluni prodotti agricoli.

(3) Detto accordo prevede tra l'altro di sostituire, a decorrere dal 1° luglio 2003, il metodo di gestione dei contingenti, precedentemente basato sul rilascio di certificati IMA 1 come descritto nel titolo 2, capo III, del regolamento

(CE) n. 2535/2001, con una gestione basata esclusivamente sul titolo di importazione, come previsto al titolo 2, capo I dello stesso regolamento.

(4) Tale gestione è caratterizzata da una procedura di riconoscimento in base alla quale gli operatori sono tenuti a presentare, anteriormente al 1° aprile di ogni anno, una domanda di riconoscimento.

(5) Il regolamento (CE) n. 1157/2003 ha esonerato gli operatori dalla procedura di riconoscimento per l'apertura, il 1° luglio 2003, della prima frazione dei contingenti all'importazione della Norvegia di cui all'allegato I, parte H, del regolamento (CE) n. 2535/2001, in quanto non era più possibile rispettare il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento, fissato al 1° aprile. Per l'apertura della seconda frazione di tali contingenti, prevista per gennaio 2004, occorre prevedere modalità transitorie di riconoscimento per gli operatori interessati.

(6) Occorre rettificare il regolamento (CE) n. 2535/2001 e derogare di conseguenza a tale regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, parte I.B, del regolamento (CE) n. 2535/2001, il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti tariffari di cui all'allegato I, parte H, di detto regolamento, aperti il 1° gennaio 2004, viene concesso il riconoscimento agli operatori che presentino una domanda di riconoscimento secondo le modalità previste nel suddetto articolo anteriormente al 1° dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2535/2001:

a) anteriormente al 15 dicembre 2003, l'autorità competente informa i richiedenti dell'esito riservato alla loro domanda di riconoscimento per i contingenti di cui all'allegato I, parte H, del suddetto regolamento;

b) la validità del riconoscimento è limitata a sei mesi.

3. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001:

a) anteriormente al 20 dicembre 2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, l'elenco degli operatori riconosciuti per partecipare all'assegnazione dei contingenti di cui all'allegato I, parte H, di detto regolamento, aperti il 1° gennaio 2004;

b) solo gli operatori che figurano nell'elenco di cui alla lettera a) sono autorizzati a presentare domande di titoli nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004 per i contingenti di cui all'allegato I, parte H, del suddetto regolamento, aperti il 1° gennaio 2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione dell'articolo 1, che è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«1. Prodotti originari della Polonia»

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi aperti all'1.7.2002 (2)	Quantitativi aperti all'1.1.2003 (2)	Quantitativi aperti all'1.5.2003	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004	Incremento annuo a partire dall'1.7.2004
09.4813	0402 10 19	Latte in polvere	Esenzione	12 575	6 000	6 000	575	14 300	1 430
	0402 21 19								
	0402 21 99								
09.4814	0405 10 11	Burro e paste da spalmare lattiere (2)	Esenzione	7 545	3 600	3 600	345	8 580	860
	0405 10 19								
	0405 10 30								
	0405 10 50								
	0405 10 90								
0405 20 90									
09.4815	0406	Formaggi (2)	Esenzione	11 318	5 400	5 400	518	12 870	1 290 ^b

REGOLAMENTO (CE) N. 2013/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e uve da tavola)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1913/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per le arance e i limoni il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione.
- (4) Per i pomodori e le uve da tavola, i tassi richiesti sono considerevolmente superiori ai tassi di restituzione indicativi e, di conseguenza, è opportuno rifiutare tutte le offerte fissando un tasso massimo pari a zero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, le arance, i limoni e le uve da tavola i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1913/2003 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e uve da tavola)

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netto)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori	0	—
Arance	25	16 %
Limoni	27	65 %
Uve da tavola	0	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003
relativo al rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1913/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'esportazione del sistema A3.
- (2) In funzione delle offerte presentate è opportuno fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte presentate al livello dei tassi massimi suddetti.
- (3) Per le mele, il tasso massimo necessario per il rilascio di titoli a concorrenza della quantità indicativa, nel limite delle quantità oggetto di offerte, è superiore a una volta e mezzo il tasso di restituzione indicativo. Il tasso deve quindi essere fissato

conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁵⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le mele, i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1913/2003 sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2002, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

ALLEGATO

Rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (mele)

Prodotto	Tasso massimo di restituzione (in EUR/t netta)	Percentuale di rilascio delle quantità chieste ai tassi di restituzione massimi
Mele	30	57 %

**REGOLAMENTO (CE) N. 2015/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003**

**relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana,
del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre 2003, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito:

- 730 tonnellate originarie del Botswana,
- 378 tonnellate originarie della Namibia;
- 25 tonnellate originarie dello Swaziland.

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di dicembre 2003 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 novembre 2003 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

Botswana:	10 455,5 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	2 723 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	2 942 tonnellate.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° dicembre 2003, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

**REGOLAMENTO (CE) N. 2016/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 novembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 290,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2017/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003

che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 novembre 2003 è fissata una sovvenzione massima pari a 301,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2018/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 novembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 158,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2019/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 novembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 158,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2020/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	8,03
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	34,52
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	34,52
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	8,03

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'31.10 al 14.11.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	136,70 (****)	81,00	175,12	165,12 (***)	145,12 (***)	117,69 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	18,11	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	18,72	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 24,83 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 32,74 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 novembre 2003

avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine

(BCE/2003/14)

(2003/797/CE)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 119 e l'articolo 123, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 21.2, l'articolo 44 e l'articolo 47.1, primo trattino,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato e del primo paragrafo dell'articolo 44 dello statuto e in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione BCE/1998/NP2, del 23 giugno 1998, avente ad oggetto l'espletamento da parte della Banca centrale europea di talune funzioni proprie dell'Istituto monetario europeo, la Banca centrale europea (BCE) è subentrata all'Istituto monetario europeo (IME) nei compiti di cui all'articolo 117, paragrafo 2, quinto trattino del trattato, e di cui all'articolo 4.1, quinto trattino, e 6.1, terzo trattino, dello statuto dell'IME, fino al giorno immediatamente precedente la data d'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria (terza fase).
- (2) In virtù della decisione BCE/1998/NP15, del 1° dicembre 1998, avente per oggetto l'espletamento da parte della BCE di talune funzioni relative al sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ⁽²⁾, la decisione dell'IME n. 8/95, del 2 maggio

1995, avente per oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine, è rimasta valida e ha continuato ad essere interamente applicabile a decorrere dalla data d'inizio della terza fase.

- (3) Le funzioni menzionate nel considerando 2 sono state espletate in base all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento (CE) n. 332/2002, del 18 febbraio 2002, entrato in vigore il 24 febbraio 2002, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1969/88.
- (5) In conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 332/2002, la BCE adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti accordati nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine istituito dallo stesso regolamento.
- (6) La presente decisione di attuazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 332/2002 abrogherà la decisione BCE/1998/NP15. In considerazione del fatto che le altre funzioni e decisioni dell'IME cui si riferisce la decisione BCE/1998/NP2 non sono ugualmente più in vigore né sono più applicabili nella terza fase, la decisione BCE/1998/NP2 può, a fini di chiarezza, essere parimenti abrogata,

⁽¹⁾ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione pubblicata come allegato V alla decisione BCE/2000/12, del 10 novembre 2000, relativa alla pubblicazione di taluni atti e strumenti giuridici della Banca centrale europea, (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 76).

⁽³⁾ GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La BCE esercita le funzioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 332/2002, come descritto negli articoli da 2 a 8 della presente decisione.

Articolo 2

I pagamenti relativi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea vengono effettuati mediante i conti che la BCE apre a nome della BCE.

Articolo 3

1. I fondi ricevuti dalla BCE, per conto della Comunità europea, nel quadro delle operazioni di assunzione di prestiti concluse da quest'ultima, vengono trasferiti, con la stessa data di valuta, sul conto specificato dalla banca centrale nazionale dello Stato membro destinatario dell'erogazione corrispondente.

2. I fondi ricevuti dalla BCE, per conto della Comunità europea, a titolo di pagamento degli interessi o di rimborso del capitale dallo Stato membro beneficiario del prestito, vengono trasferiti, con la stessa data di valuta, sui conti specificati dai creditori nel quadro delle operazioni di assunzione di prestiti concluse dalla Comunità europea.

Articolo 4

Per ciascuna operazione di assunzione ed erogazione di prestiti la BCE apre nei propri libri contabili i seguenti conti in euro:

- a) un conto «nostro» denominato «Saldi in euro detenuti presso [...]» corrispondente ai fondi ricevuti per conto della Comunità europea;
- b) un conto sul lato delle passività che costituisce la contropartita del conto di cui alla lettera a) del presente articolo;
- c) un conto d'ordine, denominato «Passività della Comunità europea connesse alle operazioni di assunzione di prestito concluse dalla Comunità europea», suddiviso, se del caso, in ulteriori conti per ciascuno dei creditori, nel quadro delle operazioni di assunzione di prestito;
- d) un conto d'ordine, denominato «Crediti della Comunità europea nel quadro delle operazioni di erogazione di prestito della Comunità europea».

Articolo 5

La BCE contabilizza le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3 alla data di valuta delle stesse, addebitando o accreditando i conti indicati all'articolo 4.

Articolo 6

1. La BCE veglia sulle scadenze degli accordi di assunzione ed erogazione di prestiti per quanto concerne il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale.

2. La BCE notifica tali scadenze alla banca centrale nazionale dello Stato membro che è in debito nei confronti della Comunità europea entro un termine di almeno quindici giorni di calendario precedenti a ciascuna scadenza.

Articolo 7

La BCE informa immediatamente per iscritto la Commissione europea di ogni operazione da essa svolta per conto della Comunità europea. La BCE rivolge tali comunicazioni all'attenzione della direzione generale degli Affari economici e finanziari della Commissione europea.

Articolo 8

Alla fine di ogni anno solare la BCE redige una relazione tesa a informare la Commissione europea delle operazioni finanziarie da essa concluse nell'anno in rapporto alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione. Tale relazione contiene un estratto dei crediti e delle passività della Comunità europea connessi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione.

Articolo 9

La decisione BCE/1998/NP2 e la decisione BCE/1998/NP15 sono abrogate.

Articolo 10

Il comitato esecutivo della BCE adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente decisione.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 novembre 2003.

Per il Consiglio generale della BCE

Jean-Claude TRICHET